

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018



STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

“Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare lotta al Bullismo -ODV”

CF: 93055530195

Articolo 1 – Denominazione, sede e logo

E' costituita in Cremona (CR) una organizzazione di volontariato che persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come codice del terzo settore) denominata: “Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare lotta al Bullismo ODV”.

L' Associazione ha sede legale in ALTOPASCIO (LU) VIA E. FERMI 8/A.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il Logo che rappresenterà l'Associazione è costituito viene allegato a questo Statuto ed è parte integrante di questo documento.

L'eventuale utilizzo della locuzione “Ente del terzo settore” nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di LUCCA (LU) , di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

- L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
- Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Articolo 6 – Scopo ed oggetto sociale dell'Associazione

La presente Associazione nasce per aiutare le persone con disabilità e le persone vittime di Bullismo.

Secondo quanto descritto nel Titolo 3 del suo Statuto, L'Associazione opera in tutto il territorio Provinciale; Regionale e Nazionale.

L'Associazione non ha fine di lucro diretto o indiretto, è apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie, beneficenza e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- i. Prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2021 e successive modifiche.
- ii. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio , ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2014 n.42, e successive modifiche
- iii. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- iv. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del Bullismo e Cyber-bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- v. Attività editoriali: promuovere o curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testate, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazioni di atti di convegni, seminari, studi di ricerca.
- vi. Svolgere tutte le attività ritenute utili per il raggiungimento dei fini dell'Associazione che si propone attività che possono essere svolte in collaborazione con soggetti italiani o esteri.
- vii. Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti attrezzature e materiali necessari.
- viii. Compiere nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché ricevere sovvenzioni contributi, mutui, finanziamenti pubblici o privati.
- ix. L'associazione può esercitare a norma dell'art.6 del D. Lgs 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'
Organo Amministrativo
- x. / L'Associazione può esercitare a norma dell'art.7 del D.Lgs 117/2017 anche attività di raccolta fondi-attraverso la richiesta ai terzi di donazioni, lasciti, e contributi di matura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Attività dell'Associazione

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione per il raggiungimento del suo scopo intende promuovere varie attività, tra le quali:

- a) Attività di trasporto persona con disabilità, ritiro del farmaco e spesa a domicilio
- b) Attività sociali: sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da Disabilità ed alle loro famiglie; stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse sociale.
- c) Attività ricreative: incontri, manifestazioni culturali e sportive, fiere, mostre, spettacoli, ricorrenze, gite ed attività turistiche e quant'altro previsto per il tempo libero.
- d) Attività sportive: organizzazione di eventi sportivi per disabili e non, festa dello sport ed eventi in genere.
- e) Attività editoriale: promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testate, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazione di atti di convegni e di seminari di studi e di ricerche.
- f) Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, attività che possono anche essere svolte in collaborazione con soggetti italiani ed esteri;
- g) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari;
- h) compiere, nei limiti e con l'osservanza delle modalità di legge, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché ricevere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti.
- i) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Articolo 8 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, così come previsto dall'art.40 del presente Statuto.

Articolo 9 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 10

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Articolo 11– Doveri e diritti degli associati

I soci ammessi all'Associazione hanno il dovere di:

- a) osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni degli Organi sociali;
- b) cooperare con gli Organi sociali per il conseguimento degli scopi Statutari.
- c) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- d) versare la quota associativa.

I soci ammessi all'Associazione hanno il diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Articolo 12 – Domanda di ammissione

Per essere ammesso socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- 1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2. dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- 3. richiedere la tessera dell' "Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare lotta al Bullismo odv".

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda e comunicare l'avvenuta ammissione al socio. In caso di non ammissione, sempre motivata e comunicata in forma scritta, l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la podestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

Articolo 13 – Decadenze dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi nella scadenza del versamento richiesto dalla quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
4. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'Art. 30 del presente Statuto.
5. perdita della qualità di socio nell'Associazione “Associazione Italiana Disabilità Malattie Rare lotta al Bullismo”.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Titolo III

Norme sul volontariato

Articolo 14 – dei volontari o delle attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la loro propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

2. L'Associazione deve iscrivere in apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono le loro attività in modo non occasionale
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

Articolo 15 dei Volontari e delle persone retribuite

1. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei volontari impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dei numeri dei volontari.

Articolo 16 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

ART.17 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 18 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 delega (*fino ad un massimo di tre deleghe*).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 19 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 20 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 21 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 22 – Il Vice-presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i Verbali e attende alla corrispondenza. La carica di Segretario e di Tesoriere, figura spiegata nell'articolo successivo, può convergere solo in casi eccezionali nella stessa persona.

Articolo 24 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

ART. 25

(Organo di controllo)

L-Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 26

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 27

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 29

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 30

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 31

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 33

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

ART. 34

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

ART. 35

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 36

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 37

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 38 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni provinciali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente imposta di Registro ai sensi dell'art 82, comma 3, d.Lgs 117/2017, coretto dall'art 26 D. lgs 105/2018

Articolo 39 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Cremona.

Articolo 40 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimanti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione \dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 41

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario

Luzzeri Francesco

Il Presidente

Sivalli Antonio